

**REGOLAMENTO STRALCIO PER IL CONFERIMENTO  
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI, CON  
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO**

Art. 1

Oggetto, finalità e definizioni

Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi") e dall'art. 3 commi 55, 56, 57 della legge n. 244/07 .

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa e, nei limiti concordati, possono essere svolti anche presso la sede dell'Ente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Essi si articolano secondo le seguenti tipologie:

- incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si esplicano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della medesima, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

Il conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi riveste carattere di straordinarietà ed è subordinato alla documentata impossibilità, di reperire all'interno dell'organigramma dell'ente personale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

Il presente documento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione, né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, né agli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

## Art. 2

### Programma annuale degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Il Consiglio Comunale individua le esigenze annuali per il conferimento di incarichi esterni e approva un programma.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima, che può essere destinata al finanziamento degli incarichi non può essere superiore al 15% della spesa del personale sostenuta nell'anno precedente, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.

## Art. 3

### Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili delle Posizioni Organizzative i quali potranno farvi ricorso nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 e nei limiti di spesa ivi previsti.

2. Gli incarichi saranno conferiti dal responsabile della posizione organizzativa interessato solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

## Art. 4

### Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve riguardare le competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
  - b) l'accertata e certificata inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
    1. la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
    2. l'assenza di risorse umane disponibili;
    3. gli impedimenti di natura gestionale (es. rilevanti, non occasionali e

- documentabili carichi di lavoro), di natura organizzativa ( es. dotazione organica ridotta);
4. i particolari compiti esercitati dal personale;
  5. l'inesigibilità delle prestazioni;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.  
d) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

## Art. 5

### Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile della P.O. procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali di cui al presente regolamento mediante avvisi pubblicati da pubblicare per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e nei consueti luoghi di affissione istituzionale, nei quali devono essere indicati almeno :
  - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico;
  - b) i requisiti culturali e professionali richiesti;
  - c) il termine di presentazione del curricula e delle offerte;
  - d) la durata dell'incarico;
  - e) il luogo e le modalità di realizzazione;
  - f) il compenso previsto e le modalità di erogazione dello stesso;
  - g) i criteri di comparazione delle offerte;
2. Per l'ammissione alla selezione necessita:
  - a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'U.E.;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
  - d) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;

## Art. 6

### Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile della P.O. procede, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
  - a) esperienze di lavoro maturate nell'attività di riferimento;
  - b) corsi di specializzazione post-laurea attinenti all'incarico ;
  - c) caratteristiche qualitative e metodologiche nello svolgimento delle

- prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione dei tempi di realizzazione delle attività professionali;
  - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile della P.O. può individuare ulteriori criteri di selezione.
  3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Servizio.

#### Art. 7

##### Presupposti per il conferimento di incarichi diretti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il Responsabile della P.O. può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, occasionali o di natura coordinata e continuativa, in via diretta e fiduciaria, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
  - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
  - d) per incarichi d'importo netto pari o inferiore ad Euro 5.000,00;

#### Art. 8

##### Formalizzazione dell'incarico

1. Il Responsabile della P.O. formalizza l'incarico con propria determina e successiva stipula di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale.

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali:

- oggetto e natura dell'incarico;
- diritti e doveri delle parti;
- durata dell'incarico che deve essere commisurata all'entità dell'intervento. E'

- ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- il luogo di espletamento dell'incarico;
  - modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
  - motivi di risoluzione anticipata dell'incarico e relative sanzioni.

#### Art. 9

##### Norme procedurali

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Responsabile di P.O.
2. Tale ultimo atto, acquisiti i necessari pareri del servizio finanziario deve essere inviato, a cura dello stesso responsabile, qualora l'importo sia superiore ad Euro 5000,00 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla pubblicazione.
3. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata al Servizio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

#### Art. 10

##### Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Responsabile della P.O. procede alla verifica del corretto svolgimento dell'incarico. Qualora le prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere un' integrazione entro un termine stabilito e in caso di inadempienza provvedere alla liquidazione parziale del compenso stabilito e alla risoluzione contrattuale.

#### Art. 11

##### Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il Responsabile che conferisce l'incarico provvede a rendere noto il nominativo del consulente incaricato, l'oggetto, la durata e il compenso mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune
2. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.